



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Pregnana Milanese (MI) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022. - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. - Chiusura dell'istruttoria.

Viste le relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e preso atto delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, si dispone l'archiviazione dei questionari, con riserva di riesame, in particolare, della gestione dei residui attivi e passivi, della capacità di riscossione e della realizzazione di talune entrate di difficile esazione, e dell'operazione di *project financing* sugli impianti di illuminazione pubblica, anche alla luce delle misure adottate nell'esercizio 2023, o da adottare in sede di approvazione del rendiconto 2023 e nel corso dell'esercizio in gestione.

L'amministrazione comunale è pertanto invitata:

- 1) a consolidare la capacità di riscossione delle entrate tributarie, per fitti attivi e da sanzioni per violazione del codice della strada, nonché il recupero dell'evasione tributaria;
- 2) a contabilizzare le entrate per contributi per spese di investimento, e i correlati impegni di spesa, secondo il principio di competenza finanziaria e le pertinenti disposizioni di dettaglio del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ragione della tipologia di contributo di cui l'ente locale



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114384

e-mail: lobbardia.controllo.mi@corteconti.it | PEC: lobbardia.controllo@corteconticert.it

è destinatario, attivando il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale solo nei casi previsti al punto 5.4, e prestando particolare attenzione al diverso trattamento contabile previsto per i contributi a rendicontazione al punto 3.6, lettera c¹;

- 3) a garantire, ove ne ricorrano i presupposti, il corretto accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali, sia a preventivo che a consuntivo, dove il fondo accantonato nel bilancio di previsione deve confluire al termine dell'esercizio sulla base del valore dell'«indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente», come richiesto dall'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e specificato dal successivo comma 862², per essere liberato soltanto «nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859», come precisato dal secondo periodo del comma 863;
- 4) a verificare costantemente, per garantire i dovuti accantonamenti prudenziali, l'andamento del contenzioso, di cui peraltro non sono stati riferiti soggetti, oggetto, importo e stato;
- 5) a garantire un controllo mirato sugli atti maggiormente rappresentativi delle aree più esposte a rischio corruzione individuate dalla legge e dai piani anticorruzione dell'ente locale, in luogo di un semplice controllo a campione basato sull'estrazione casuale³;
- 6) a conformare a quanto inderogabilmente richiesto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33⁴, la pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie delle selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale.

La Sezione si riserva, infine, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame delle revisioni periodiche delle partecipazioni, di cui pure si dispone la chiusura fino al 2022.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

¹ Deliberazioni di questa Sezione n. 313/2023/PRSE del 27 dicembre 2023 e 95/2024/PRSE del 12 aprile 2024.

² Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 **riferite all'esercizio precedente**, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che **a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione** [enfasi di chi scrive].

³ Deliberazione di questa Sezione n. 54/2024/VSGC del 28 febbraio 2024.

⁴ Deliberazione dell'ANAC n. 525 del 15 novembre 2023.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114384

e-mail: lombardia.controllo.mi@corteconti.it | PEC: lombardia.controllo@corteconticert.it

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Il magistrato istruttore


CORTE DEI CONTI
FRANCESCO LIGUORI
CORTE DEI CONTI
15.04.2024 11:29:05
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI